

RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2023

Nota integrativa

Sommario

1 Relazione sulla gestione

1.1 Introduzione

1.2 Elenco degli enti e delle società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica

1.3 Area di consolidamento

1.4 Prospetto di riepilogo di CE

1.5 Prospetto di riepilogo di SP

1.6 Finalità del bilancio consolidato

1.7 Fatti di rilievo avvenuti dopo il bilancio consolidato

2 Nota integrativa

2.1 Introduzione

2.2 Presupposti normativi e di prassi

2.3 Percorso di predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo

2.4 Criteri di valutazione applicati

2.5 Variazioni rispetto all'anno precedente

2.6 Le operazioni infragruppo

2.7 La redazione del bilancio consolidato e la differenza di consolidamento

2.8 Crediti e debiti superiori ai cinque anni

2.9 Ratei e risconti

2.10 Proventi Interessi e Altri oneri finanziari

2.11 Gestione straordinaria

2.12 Compensi di amministratori e sindaci

2.13 Strumenti finanziari derivati

1 Relazione sulla gestione

1.1 Introduzione

La presente Relazione costituisce, unitamente alla Nota Integrativa, allegato al bilancio consolidato.

La Relazione sulla Gestione si compone di una prima parte relativa all'elenco degli enti e delle società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica e alla loro descrizione; nell'ambito di tale elenco viene poi definita l'area di consolidamento e rappresentate le ragioni a supporto delle scelte fatte. Dopodiché, viene fornita la rappresentazione del conto economico dell'ente capogruppo, delle rettifiche di consolidamento e del conto economico consolidato, sia a livello di macro-aggregati che a livello dettagliato di singoli conti e si entra nel dettaglio dell'incidenza dei ricavi della capogruppo sul totale dei ricavi dei singoli soggetti componenti del gruppo, delle spese di personale dei singoli soggetti e di eventuali perdite ripianate dall'ente capogruppo attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie negli ultimi tre anni. Analogamente viene fornita la rappresentazione dello stato patrimoniale dell'ente capogruppo, delle rettifiche di consolidamento e dello stato patrimoniale consolidato, e l'incidenza percentuale delle singole voci patrimoniali del bilancio consolidato. Infine, il capitolo si conclude con un paragrafo dedicato alla descrizione delle finalità del bilancio consolidato ed un paragrafo dedicato alla descrizione dei fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.

PROVINCIA DI FROSINONE

1.2 Elenco degli enti e delle società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica

ENTE / AZIENDA / SOCIETA'	Tipologia Soggetto	Sede	Capitale Sociale	Capogruppo Diretta	% di Partecipazione Ente Locale o Regione	Classificazione (Ruolo all'interno del GAP)	Attività	Ragioni dell'esclusione-Note
AEROPORTO DI FROSINONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Società	Piazza Gramsci n. 13-03100 Frosinone	4.627.350,00	Provincia di Frosinone	60,9200	Partecipata		Irrilevante
AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA FROSINONE S.R.L.	Società	Piazza Gramsci n. 13 – 03100 Frosinone	11.611,00	Provincia di Frosinone	100,0000	Partecipata	Società che svolge funzione strumentale alle attività istituzionali	Consolidata
CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	Consorzio	Via di Campo Romano n. 65 – 00173 Roma	3.507.125,00	Provincia di Frosinone	2,5400	Partecipata	Società che svolge funzione pubblica/istituzionale	Irrilevante
FONDAZIONE UMBERTO MASTROIANNI	Fondazione	Piazza Caduti dell'Aria – 03033 Arpino	5.856.783,00	Provincia di Frosinone	64,9300	Partecipata	Società che svolge funzione pubblica/istituzionale	Irrilevante
FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	Azienda speciale	Via Tiburtina n. 185 – 03100 Frosinone	10.000,00	Provincia di Frosinone	100,0000	Partecipata	Società che svolge funzione strumentale alle attività istituzionali	Consolidata
PA.L.MER. SOC. CONS. LE AR.L. Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale Società Consortile a Responsabilità Limitata	Società	Via Carrara n. 12A – 04100 Latina	685.020,00	Provincia di Frosinone	13,0000	Partecipata		Irrilevante
Provincia di Frosinone	Provincia	Piazza Gramsci n. 13 – 03100 Frosinone	0,00		0,0000	Holding		Capofila

RISERVA NATURALE DELLE ANTICHE CITTA' DI FREGELLAE E FABRATERIA NOVA E DEL LAGO DI SAN GIOVANNI INCARICO	Azienda speciale	Via Civita Farnese – 03032 Arce	0,00	Provincia di Frosinone	10,0000	Partecipata	Società che svolge funzione strumentale alle attività istituzionali	Terminata procedura di liquidazione a luglio 2023.
SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.	Società	Strada Prov.le Ortella Km 3,00 – 03030 Colfelice	965.520,00	Provincia di Frosinone	1,0000	Partecipata	Società che svolge funzione pubblica/istituzionale	Irrelevante
SOCIETA' INTERPORTUALE FROSINONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Società	Via Isonzo n. 19 – 03100 Frosinone	6.366.419,76	Provincia di Frosinone	27,0000	Partecipata		Terminata procedura fallimentare a gennaio 2023

1.3 Area di consolidamento

ENTE / AZIENDA / SOCIETA'	Tipologia Soggetto	Sede	Capitale Sociale	Capogruppo Diretta	% di Partecipazione Ente Locale o Regione	Classificazione (Ruolo all'interno del GAP)	Tipo controllo (Metodo di Consolidamento)
AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA FROSINONE S.R.L.	Società		11.611,00	Provincia di Frosinone	100,0000	Partecipata/Controllata	Società controllata in modo indipendente soggetta al sistema di consolidamento integrale
Provincia di Frosinone	Provincia		0,00		0,0000	Holding	
FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	Azienda speciale		10.000,00	Provincia di Frosinone	100,0000	Partecipata/Controllata	Società controllata in modo indipendente soggetta al sistema di consolidamento integrale

1.4 Prospetto di riepilogo di CE

Riepilogo CE

CODICE	Conto Economico	Provincia di Frosinone	Resto del gruppo esclusa la holding	Rettifiche di Consolidamento	Consolidato
A_CE_A	Componenti positivi della gestione	70.379.369,89	8.057.156,00	-6.013.086,00	72.423.439,89
A_CE_B	Componenti negativi della gestione	-66.160.030,55	-7.902.093,00	6.013.086,00	-68.049.037,55
A_CE_A-B	Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione (A-B)	4.219.339,34	155.063,00	0,00	4.374.402,34
A_CE_C	Proventi ed oneri finanziari	-3.105.300,33	-4.687,00	0,00	-3.109.987,33
A_CE_D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
A_CE_E	Proventi ed oneri straordinari	-20.765,59	0,00	0,00	-20.765,59
A_CE_26	Imposte	-690.574,07	-79.106,00	0,00	-769.680,07
A_CE_RN27	Risultato dell'esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	402.699,35	71.270,00	0,00	473.969,35
A_CE_29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	0,00	0,00	473.969,35	473.969,35
A_CE_30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00

Sintesi

MACRO-CLASSE	Importo	% Su Totale MACRO-CLASSE
Proventi da tributi	30.548.141,87	42,18
Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
Proventi da trasferimenti e contributi	34.425.279,66	47,53

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.013.842,00	4,16
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	4.436.176,36	6,13
TOTALE MACROCLASSE A	72.423.439,89	
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	-843.841,74	1,24
Prestazioni di servizi	-13.823.816,85	20,31
Utilizzo beni di terzi	-3.992.596,24	5,87
Trasferimenti e contributi	-26.379.236,62	38,77
Personale	-14.959.970,61	21,98
Ammortamenti e svalutazioni	-6.417.697,17	9,43
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	3.795,95	-0,01
Accantonamenti per rischi	-31.000,00	0,05
Altri accantonamenti	-50.000,00	0,07
Oneri diversi di gestione	-1.554.674,27	2,28
TOTALE MACROCLASSE B	-68.049.037,55	
Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
Altri proventi finanziari	5.934,41	100,00
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	5.934,41	
Interessi passivi	-3.111.178,74	99,85
Altri oneri finanziari	-4.743,00	0,15
TOTALE ONERI FINANZIARI	-3.115.921,74	
TOTALE MACROCLASSE C	-3.109.987,33	
Rivalutazioni	0,00	0,00
Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE MACROCLASSE D	0,00	
Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	9.810.131,04	100,00
Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
Altri proventi straordinari	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	9.810.131,04	
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	-9.830.896,63	100,00
Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
Altri oneri straordinari	0,00	0,00
TOTALE ONERI STRAORDINARI	-9.830.896,63	
TOTALE MACROCLASSE E	-20.765,59	

Incidenza dei ricavi

Ente / Azienda / Società	Totale Ricavi 2023	Totale Ricavi 2022	Valore Consolidato	Ricavi imputabili alla Holding	Incidenza %
AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA FROSINONE S.R.L.	3.680.319,00	0,00	559.162,00		
FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	4.376.837,00	0,00	1.484.908,00		

Spesa di personale

Ente / Azienda / Società	Totale Spese 2023	Totale Spese 2022	Valore Consolidato
AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA FROSINONE S.R.L.	990.601,00	0,00	990.601,00
Provincia di Frosinone	12.050.018,61	14.735.937,84	12.050.018,61
FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	1.919.351,00	0,00	1.919.351,00

1.5 Prospetto di riepilogo di SP

Riepilogo SP

CODICE	Stato Patrimoniale	Provincia di Frosinone	Resto del gruppo esclusa la holding	Rettifiche di Consolidamento	Consolidato
A_SPA_A1	Crediti verso lo Stato ad altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A_SPA_BI	Immobilizzazioni immateriali	218.711,59	1.146,00	0,00	219.857,59
A_SPA_BII	Immobilizzazioni materiali	272.597.728,58	28.747,00	0,00	272.626.475,58
A_SPA_BIV	Immobilizzazioni finanziarie	6.822.195,46	0,00	-21.611,00	6.800.584,46
A_SPA_B	Totale Immobilizzazioni (B)	279.638.635,63	29.893,00	-21.611,00	279.646.917,63
A_SPA_CI	Rimanenze	10.428,45	0,00	0,00	10.428,45
A_SPA_CII	Crediti	81.971.020,38	6.149.048,00	-1.641.358,00	86.478.710,38
A_SPA_CIII	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
A_SPA_CIV	Disponibilità liquide	39.323.718,95	314.824,00	0,00	39.638.542,95
A_SPA_C	Attivo circolante (C)	121.305.167,78	6.463.872,00	-1.641.358,00	126.127.681,78
A_SPA_D1	Ratei attivi	0,00	311.041,00	0,00	311.041,00
A_SPA_D2	Risconti attivi	256.808,99	35.070,00	0,00	291.878,99
A_SPA_D	Ratei e risconti attivi (D)	256.808,99	346.111,00	0,00	602.919,99
A_SPA	Stato Patrimoniale ATTIVO	401.200.612,40	6.839.876,00	-1.662.969,00	406.377.519,40
A_SPP_AI+II+III+IV+V	Patrimonio netto di gruppo	248.675.196,69	834.934,00	-21.611,00	249.488.519,69
A_SPP_AVI+V	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
A_SPP_B	Fondi per rischi ed oneri	609.227,64	629.161,00	0,00	1.238.388,64
A_SPP_C	Trattamento di Fine Rapporto	0,00	140.201,00	0,00	140.201,00
A_SPP_D	Debiti	95.022.252,09	2.677.353,00	-1.641.358,00	96.058.247,09
A_SPP_EI	Ratei passivi	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00
A_SPP_EII	Risconti passivi	56.893.935,98	2.556.552,00	0,00	59.450.487,98
A_SPP_E	Ratei e risconti passivi (E)	56.893.935,98	2.558.227,00	0,00	59.452.162,98
A_SPP	Stato Patrimoniale PASSIVO	401.200.612,40	6.839.876,00	-1.662.969,00	406.377.519,40

Sintesi

MACRO-CLASSE	Importo	% Su Totale MACRO-CLASSE
Crediti verso lo Stato ad altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali	219.857,59	0,08
Immobilizzazioni materiali	272.626.475,58	97,49
Immobilizzazioni finanziarie	6.800.584,46	2,43
Immobilizzazioni	279.646.917,63	
Rimanenze	10.428,45	0,01
Crediti	86.478.710,38	68,56
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
Disponibilità liquide	39.638.542,95	31,43
Attivo circolante	126.127.681,78	
Ratei attivi	311.041,00	51,59

Risconti attivi	291.878,99	48,41
Ratei e risconti	602.919,99	
Totale attivo	406.377.519,40	
Patrimonio netto di gruppo	249.488.519,69	61,39
Patrimonio netto di terzi	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	1.238.388,64	0,30
Trattamento di Fine Rapporto	140.201,00	0,03
Debiti	96.058.247,09	23,64
Ratei passivi	1.675,00	0,00
Risconti passivi	59.450.487,98	14,63
Ratei e risconti e contributi agli investimenti	59.452.162,98	
Totale passivo	406.377.519,40	

1.6 Finalità del bilancio consolidato

La redazione del Bilancio consolidato per gli enti locali nasce dalla necessità del Governo centrale di conoscere e tenere sotto controllo la spesa pubblica nel suo complesso.

La conoscenza dei conti nel pubblico, ha come scopo principale la ricostruzione dei flussi delle risorse finanziarie per valutarne l'efficacia. Deve quindi riguardare tutte le iniziative dell'ente, comprese quelle poste in essere da altri soggetti giuridici, quali gli organismi partecipati.

L'accentuarsi del fenomeno dell'affidamento dei servizi comunali a soggetti terzi, attraverso società, spesso a partecipazione pubblica e a volte di intera proprietà dell'ente locale, induce a esplorare e definire le modalità di rappresentazione dei dati di bilancio di queste gestioni che, diversamente, sfuggirebbero ad una valutazione unitaria.

Il bilancio consolidato può essere, quindi, definito come strumento per la conoscenza e l'elaborazione di informazioni e risultati, finalizzato a orientare la pianificazione e la programmazione del Gruppo (che si esprime con il Documento Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione).

Tra i vantaggi conseguenti alla formazione del Bilancio Consolidato si possono evidenziare una maggiore trasparenza nei costi dei servizi, una migliore efficienza negli stessi dovuta a una programmazione complessiva del Gruppo, una migliore risposta alla necessità di ricostruzione dei costi dei servizi offerti.

Il bilancio consolidato deve rappresentare uno strumento per superare le carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, permettendo una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo.

Esso deve consentire all'ente a capo del Gruppo Amministrazione Pubblica di disporre di un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia gli organismi – societari e non – in cui si articola il gruppo di cui l'ente è a capo.

Infine, il bilancio consolidato deve fornire una visione complessiva delle consistenze patrimoniali e finanziarie, così come del risultato economico, di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica.

Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, redatto sulla base di quanto previsto dall’allegato 4/4 del D.Lgs. 23/06/2011 n.118.

Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo.

Anche quest’anno tutte le Province e i Comuni **con popolazione superiore ai 5000 abitanti** dovranno predisporre il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) comprendendo tutti i soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento.

Il bilancio si compone di uno **stato patrimoniale**, di un **conto economico** e di una **relazione sulla gestione** che comprende la **nota integrativa**.

È un documento complesso da redigere, che richiede una conoscenza approfondita della normativa specifica, nonché della contabilità economico-patrimoniale degli enti locali.

Il Bilancio consolidato¹ è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività².

Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un’unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione.

In quest’ottica si deve tener conto della natura pubblica del Gruppo Amministrazione pubblica per quanto riguarda l’individuazione dell’area di consolidamento e dei criteri di

¹ Il DM 11 agosto 2017 ha eliminato il seguente periodo “Il bilancio consolidato di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica non consente - contemporaneamente - di rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo e di rilevare correttamente il fenomeno delle esternalizzazioni.

Per rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria il bilancio consolidato predisposto sulla base della dimensione del controllo esercitato nei confronti dei componenti del gruppo, utilizza il metodo di consolidamento integrale o proporzionale. Per rappresentare le esternalizzazioni, invece, il bilancio consolidato è elaborato sulla base dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi di ciascun componente del gruppo, comprensivi delle entrate esternalizzate.

Pertanto, per cogliere entrambi i fenomeni risulterebbe necessario predisporre due diversi bilanci consolidati”.

²Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.³

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del "gruppo amministrazione pubblica" dell'ente locale e devono:

- **seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare il presente principio;**
- **collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento**⁴.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- **obbligatorio, dall'esercizio 2016, con riferimento all'esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto, con le seguenti eccezioni:**

- **gli enti non sperimentatori possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016;**

- per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria⁵⁶;

- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (**relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione**)⁷;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;

³ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

⁴ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

⁵ Modifica prevista dal DM 1 marzo 2019.

⁶ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

⁷ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, **fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del presente principio⁸.**

Il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di **controllo** di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di **partecipazione**.

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. **Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;**
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, **intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni⁹;**
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

⁸ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

⁹ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. **L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante¹⁰.** I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione¹¹.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. **le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione¹²;**

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. **L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante¹³.** I contratti di servizio pubblico e di

¹⁰ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

¹¹ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

¹² Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

¹³ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.¹⁴

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere **dal 2019¹⁵**, con riferimento **all'esercizio 2018¹⁶** la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Per le regioni, ai fini della predisposizione di entrambi gli elenchi si richiama quanto previsto dall'art. 11-bis, comma 3 del presente decreto: "Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II". Pertanto, entrambi gli elenchi non considerano gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

¹⁴ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

¹⁵ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

¹⁶ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

- a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento¹⁷.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. **A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.**¹⁸

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

¹⁷ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

¹⁸ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto¹⁹, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). **Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione**²⁰.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Come indicato nel paragrafo 3.2 l'elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2.

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

Prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo precedente che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente);
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Tali direttive riguardano:

- 1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, **entro il 20 luglio**²¹ dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi **entro il 20 luglio** dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini

¹⁹ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

²⁰ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

²¹ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

- 2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. **Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:**

- a. **le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa²²;**

²²L'applicazione del d.lgs. 130/2015 rende i bilanci degli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale e delle società del gruppo non omogenei con i bilanci della capogruppo e degli enti strumentali in contabilità finanziaria. In particolare:

- ☐ nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti d'ordine e aggi e disaggi di emissione;
- ☐ i Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni;
- ☐ sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- ☐ nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio;
- ☐ si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;
- ☐ è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;
- ☐ non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio;
- ☐ il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione;
- ☐ l'avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. È concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015. Ripristino di valore dell'avviamento: viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento;
- ☐ i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;
- ☐ è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze.

b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al d.lgs 118/2011.²³

- 3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del presente decreto.

Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l'uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dai capogruppo nei confronti dei propri enti e società.

In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio di riferimento del consolidato, l'elenco degli enti compresi nel bilancio consolidato risulti variato rispetto alla versione elaborata all'avvio dell'esercizio, tale elenco deve essere nuovamente trasmesso ai componenti del "gruppo amministrazione pubblica".

Nel rispetto delle istruzioni ricevute di cui al paragrafo 3.2 i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da:

- il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),
- il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale,
- il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

²³ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

Si ribadisce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

La capogruppo dovrà farsi carico della corretta integrazione dei bilanci, verificandone i criteri di valutazione e procedendo alle opportune rettifiche ed alla loro omogeneizzazione. La procedura di consolidamento presuppone che ognuna delle entità da consolidare abbia rispettato le direttive di consolidamento impartite dalla capogruppo²⁴.

Qualora non sia presente tale presupposto in una delle entità del gruppo amministrazione pubblica è necessario indicare nella Nota integrativa del bilancio consolidato:

- a) gli enti e le società che non hanno rispettato le direttive di consolidamento e le eventuali motivazioni;**
- b) le procedure e le ipotesi di lavoro adottate per elaborare il bilancio consolidato nei casi di mancato rispetto delle direttive di consolidamento²⁵.**

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti.

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra – gruppo andando ad evidenziare:

- Le operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del gruppo amministrazione pubblica distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);**
- Le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci;**

²⁴ La conformità della documentazione trasmessa alla società capogruppo costituisce una responsabilità dell'entità da consolidare.

²⁵ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

- **La presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili²⁶.**

Particolare attenzione va posta sulle partite “in transito” per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio l'imposta sul valore aggiunto Ad esempio, nei casi in cui risulta indetraibile, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a

²⁶ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

Se una società del gruppo ha emesso azioni privilegiate cumulative, possedute da azionisti di minoranza e classificate come patrimonio netto, la quota di competenza del risultato economico d'esercizio della capogruppo è determinata tenendo conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

Nel caso in cui in un ente strumentale o in una società controllata le perdite riferibili a terzi eccedano la loro quota di pertinenza del patrimonio netto, l'eccedenza – ed ogni ulteriore perdita attribuibile ai terzi – è imputata alla capogruppo. Eccezioni sono ammesse nel caso in cui i terzi si siano obbligati, tramite un'obbligazione giuridicamente vincolante, a coprire la perdita. Se, successivamente, la componente del gruppo realizza un utile, tale risultato è attribuito alla compagine proprietaria della capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza dei terzi, proprietari di minoranza, che erano state, in precedenza, assorbite dalla capogruppo.

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).

Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo

statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti²⁷.

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo.

Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.

La nota integrativa indica:

- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.
- l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:
 - della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;
 - delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
 - se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.
 - della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;
 - della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;
 - qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);
- l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:
 - a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresi delle entrate esternalizzate;

²⁷ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

-
- b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
 - c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

Per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

1.7 Fatti di rilievo avvenuti dopo il bilancio consolidato

Non si rilevano fatti e/o eventi significativi avvenuti successivamente alla predisposizione del bilancio consolidato 2023.

2 Nota integrativa

2.1 Introduzione

La Nota Integrativa si compone di una prima parte relativa alla descrizione del contesto normativo di riferimento. Nel paragrafo successivo viene fornita la rappresentazione del percorso di predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica e delle procedure adottate. Dopodiché, si indicano e si commentano gli eventuali movimenti di armonizzazione dei criteri di valutazione con riferimento ai singoli soggetti del gruppo. Vengono poi riportate e commentate le variazioni significative del conto economico e dello stato patrimoniale rispetto all'anno precedente. Infine, si procede con la descrizione delle operazioni infragruppo e delle altre rettifiche di consolidamento, della redazione del bilancio consolidato e delle differenze di consolidamento, dell'eventuale esistenza di debiti e/o crediti superiori ai cinque anni e di debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, della composizione dei ratei e dei risconti dei singoli componenti del gruppo e degli altri accantonamenti, dell'andamento della gestione finanziaria, sia in termini di proventi, ma soprattutto di interessi passivi e oneri finanziari, dell'andamento della gestione straordinaria, dell'ammontare dei compensi di amministratori e sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento e delle informazioni relative alla presenza di strumenti finanziari derivati all'interno del Gruppo Amministrazione Pubblica.

Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.

La nota integrativa indica:

- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.
- l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:
 - della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;
 - delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
 - se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.
 - della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;
 - della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;

- qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);
- l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:
 - a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresi delle entrate esternalizzate;
 - b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
 - c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

2.2 Presupposti normativi e di prassi

Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica è uno degli aspetti principali affrontato dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione che è in corso dall'anno 2009.

In particolare questo tema è stato toccato dalla legge di riforma della contabilità pubblica (L. 196/2009 e D. Lgs. 118/2011) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009). La legge n. 42 del 05/05/2009, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione all'art. 2 stabilisce che vengano definiti e individuati:...i principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni a carico dell'ente in caso di mancato rispetto di tale termine. Successivamente il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, recita: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, commi 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unioni di comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati". All'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e immediatamente applicabile per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4; Infine il D.L. 174 del 10/10/2012 ha introdotto, indirettamente, l'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per le Province ed i comuni, andando ad integrare il TUEL con l'articolo 147 – quater, disponendo che "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica".

Gli enti di cui all'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 allegato 4/4, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione

finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate.

Il bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio dell'ente, consentire una migliore pianificazione e programmazione del gruppo e ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica.

In sintesi, la normativa suindicata prevede che:

- gli Enti in sperimentazione redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il Gruppo dell'Amministrazione Pubblica;
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - ☐ gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - ☐ gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato, quindi, è obbligatorio, dal 2014, per tutti gli enti in sperimentazione, esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ed è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati.

Viene predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce.

Infine, è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

2.3 Percorso di predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo

L'Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel Principio contabile n. 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011 ed adottare lo schema predefinito dell'allegato n. 11, il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale.

Una corretta procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire l'aggregazione degli stati patrimoniali e conti economici relativi agli enti inclusi nell'area di consolidamento, secondo voci omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a confluire nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato.

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci dell'Ente locale e degli enti controllati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difforni sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; ma in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità.

Le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria. Il bilancio consolidato deve includere pertanto soltanto le operazioni che componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Vanno eliminati quindi in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo e che, altrimenti, determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati.

Il metodo di consolidamento a cui si fa riferimento è pertanto il metodo proporzionale. Tale metodo prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci del Comune e degli enti inclusi nell'area di consolidamento siano sommati tra loro, pertanto, verranno considerati gli importi di tutte le attività, passività, costi e ricavi in proporzione alle quote di partecipazione (cd metodo proporzionale) delle imprese consolidate al fine di mostrare la complessiva struttura del Gruppo come unica entità.

Pertanto, sulla base della normativa di riferimento indicata, l'ente capogruppo ha adottato l'allegato 11 del D. Lgs. n. 118/2011 per la predisposizione del bilancio consolidato ed ha messo in atto il percorso amministrativo per la redazione del Bilancio Consolidato 2023..

2.4 Criteri di valutazione applicati

ENTE/ORGANISMO/SOCIETA'	Voce di Bilancio	Movimento di armonizzazione	Note
Agenzia Provinciale Frosinone Formazione (A.P.E.F.) Srl	Nello stato patrimoniale sono stati oggetto di rettifiche di consolidamento le reciproche voci di bilancio relative a crediti/debiti. Nel conto economico sono state oggetto di rettifiche di consolidamento le reciproche voci costi/ricavi. Inoltre sono state oggetto di rettifiche di consolidamento le reciproche voci del patrimonio netto.	Metodo Integrale art 11-quater del D.Lgs. n. 118/2011	Sono state sommate le voci contabili interamente. Per rendere uniformi i bilanci da consolidare sono state apportate le opportune rettifiche in sede di consolidamento, eliminando le operazioni infragruppo al fine di includere solamente le operazioni che sono state effettuate verso terzi.
Azienda Speciale Frosinone Formazione e Lavoro	Nello stato patrimoniale sono stati oggetto di rettifiche di consolidamento le reciproche voci di bilancio relative a crediti/debiti. Nel conto economico sono state oggetto di rettifiche di consolidamento le reciproche voci costi/ricavi. Inoltre sono state oggetto di rettifiche di consolidamento le reciproche voci del patrimonio netto.	Metodo Integrale art 11-quater del D.Lgs. n. 118/2011	Sono state sommate le voci contabili interamente. Per rendere uniformi i bilanci da consolidare sono state apportate le opportune rettifiche in sede di consolidamento, eliminando le operazioni infragruppo al fine di includere solamente le operazioni che sono state effettuate verso terzi.

2.5 Variazioni rispetto all'anno precedente

Stato Patrimoniale	Consolidato 2023	Consolidato 2022	Variazione
A) Crediti verso lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	4.684,80	0,00	4.684,80
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	158.974,04	68.583,55	90.390,49
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	55.052,75	68.815,94	-13.763,19
Avviamento	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
Altre (immobilizzazioni immateriali)	1.146,00	33.656,00	-32.510,00
Terreni (beni demaniali)	4.727,43	9.098,11	-4.370,68
Fabbricati (beni demaniali)	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture (beni demaniali)	108.124.959,89	103.478.601,81	4.646.358,08
Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00
Terreni (altre immobilizzazioni materiali)	241.587,32	241.587,32	0,00
Terreni (altre immobilizzazioni materiali) - di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
Fabbricati (altre immobilizzazioni materiali)	132.202.224,05	132.506.846,05	-304.622,00
Fabbricati (altre immobilizzazioni materiali) - di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
Impianti e macchinari (altre immobilizzazioni materiali)	447.759,42	343.328,82	104.430,60
Impianti e macchinari (altre immobilizzazioni materiali) - di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
Attrezzature industriali e commerciali	2.990,00	0,00	2.990,00
Mezzi di trasporto	43.872,95	54.841,19	-10.968,24
Macchine per ufficio e hardware	272.437,61	362.555,19	-90.117,58
Mobili e arredi	242.621,14	269.579,05	-26.957,91
Infrastrutture (altre immobilizzazioni materiali)	0,00	0,00	0,00
Altri beni materiali	10.166,00	64.746,00	-54.580,00
Immobilizzazioni in corso ed acconti	31.033.129,77	29.836.850,95	1.196.278,82
Partecipazioni in: imprese controllate	6.621.243,98	6.631.243,98	-10.000,00
Partecipazioni in: imprese partecipate	179.340,48	169.340,48	10.000,00
Partecipazioni in: altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Crediti verso: altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
Crediti verso: imprese controllate	0,00	0,00	0,00
Crediti verso: imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
Crediti verso: altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Rimanenze	10.428,45	6.632,50	3.795,95
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
Altri crediti da tributi	2.226.852,11	3.486.575,69	-1.259.723,58
Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
Crediti per trasferimenti e contributi: verso amministrazioni pubbliche	69.327.069,74	41.194.208,30	28.132.861,44
Crediti per trasferimenti e contributi: imprese controllate	0,00	0,00	0,00
Crediti per trasferimenti e contributi: imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
Crediti per trasferimenti e contributi: verso altri soggetti	0,00	1.789.718,20	-1.789.718,20
Verso clienti ed utenti	3.681.407,44	823.091,89	2.858.315,55
Altri crediti: verso l'erario	0,00	14.761,16	-14.761,16
Altri crediti: per attività svolta per c/terzi	4.263,34	411.684,96	-407.421,62
Altri crediti: altri	11.239.117,75	1.434.314,53	9.804.803,22
Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Istituto tesoriere	39.323.718,95	42.359.039,02	-3.035.320,07
Presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
Altri depositi bancari e postali	312.152,00	508.405,00	-196.253,00
Denaro e valori in cassa	2.672,00	4.184,00	-1.512,00
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00

Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
Ratei attivi	311.041,00	0,00	311.041,00
Risconti attivi	291.878,99	367.709,58	-75.830,59
Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
Riserve: da capitale	0,00	140.703,00	-140.703,00
Riserve: da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	108.124.959,89	101.547.699,92	6.577.259,97
Altre riserve indisponibili	742.053,00	0,00	742.053,00
Altre riserve disponibili	133.037.389,09	140.110.975,06	-7.073.585,97
Risultato economico dell'esercizio	473.969,35	364.158,43	109.810,92
Risultati economici di esercizi precedenti	7.110.148,36	6.896.297,93	213.850,43
Riserve negative per beni indisponibili			0,00
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,00	0,00
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00	0,00
Fondi: per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
Fondi: per imposte	42.275,00	0,00	42.275,00
Fondi: altri	1.196.113,64	1.668.674,95	-472.561,31
Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		0,00	0,00
Trattamento di Fine Rapporto	140.201,00	121.645,82	18.555,18
Prestiti obbligazionari	726.913,72	1.076.800,90	-349.887,18
Debiti: verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
Debiti: verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
Debiti: verso altri finanziatori	71.409.349,54	73.496.807,58	-2.087.458,04
Debiti verso fornitori	10.174.641,32	1.764.333,31	8.410.308,01
Acconti	0,00	0,00	0,00
Debiti per trasferimenti e contributi: enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
Debiti per trasferimenti e contributi: altre amministrazioni pubbliche	8.780.684,67	13.845.114,46	-5.064.429,79
Debiti per trasferimenti e contributi: imprese controllate	7.280,00	0,00	7.280,00
Debiti per trasferimenti e contributi: imprese partecipate	654.607,28	957.211,82	-302.604,54
Debiti per trasferimenti e contributi: altri soggetti	124.922,52	0,00	124.922,52
Altri debiti: tributari	406.566,91	2.076.605,50	-1.670.038,59
Altri debiti: verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.059.939,99	353.246,32	1.706.693,67
Altri debiti: per attività svolta per c/terzi	0,00	995.195,33	-995.195,33
Altri debiti: altri	1.713.341,14	1.342.890,18	370.450,96
Ratei e risconti e contributi agli investimenti	0,00		0,00
Ratei passivi	1.675,00	0,00	1.675,00
Contributi agli investimenti: da altre amministrazioni pubbliche	56.893.935,98	17.209.179,76	39.684.756,22
Contributi agli investimenti: da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
Altri risconti passivi	2.556.552,00	2.572.459,00	-15.907,00
Impegni su esercizi futuri	78.764.879,08	78.995.151,43	-230.272,35
Beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00
Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00
Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00

Conto Economico	Consolidato 2023	Consolidato 2022	Variazione
Proventi da tributi	30.548.141,87	20.114.304,81	10.433.837,06
Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
Proventi da trasferimenti correnti	25.050.471,46	23.239.105,51	1.811.365,95

Quota annuale di contributi agli investimenti	516.275,39	532.242,67	-15.967,28
Contributi agli investimenti	8.858.532,81	25.090.022,30	-16.231.489,49
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.288.898,18	1.115.324,69	173.573,49
Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.724.943,82	1.122.976,41	601.967,41
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	4.436.176,36	3.976.424,48	459.751,88
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	843.841,74	877.729,54	-33.887,80
Prestazioni di servizi	13.823.816,85	14.965.462,23	-1.141.645,38
Utilizzo beni di terzi	3.992.596,24	3.878.065,37	114.530,87
Trasferimenti correnti	26.379.236,62	14.666.824,93	11.712.411,69
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	0,00	518.443,71	-518.443,71
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Personale	14.959.970,61	14.735.937,84	224.032,77
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	89.223,90	82.177,86	7.046,04
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.328.473,27	6.205.011,94	123.461,33
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-3.795,95	0,00	-3.795,95
Accantonamenti per rischi	31.000,00	0,00	31.000,00
Altri accantonamenti	50.000,00	26.877,82	23.122,18
Oneri diversi di gestione	1.554.674,27	2.879.143,63	-1.324.469,36
Proventi da partecipazioni: da società controllate	0,00	0,00	0,00
Proventi da partecipazioni: da società partecipate	0,00	0,00	0,00
Proventi da partecipazioni: da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Altri proventi finanziari	5.934,41	123,66	5.810,75
Interessi passivi	3.111.178,74	3.158.853,17	-47.674,43
Altri oneri finanziari	4.743,00	9.244,00	-4.501,00
Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	264.210,20	-264.210,20
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	9.810.131,04	4.901.670,09	4.908.460,95
Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	9.830.896,63	17.209.397,56	-7.378.500,93
Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
Risultato dell'esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	473.969,35	364.158,43	109.810,92
Imposte	769.680,07	779.076,79	-9.396,72
RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	473.969,35	364.158,43	109.810,92
RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00	0,00

2.6 Le operazioni infragruppo

Si riportano le seguenti operazioni infragruppo:

Classe	Articolo	Descrizione articolo	Ente	Codice Conto	Descrizione Conto	Dare	Avere	Note
Classe delle elisioni delle operazioni infragruppo	6	Elisione operazioni infragruppo CREDITI-DEBITI e COSTI- RICA VI -- Azienda Speciale Frosinone Formazione e Lavoro - 2023	FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	CC_CE_A1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.891.929,00	0,00	

Classe delle elisioni delle operazioni infragruppo	6	Elisione operazioni infragruppo CREDITI-DEBITI e COSTI-RICAVI - Azienda Speciale Frosinone Formazione e Lavoro - 2023	FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	CC_SPA_CII4a	Crediti: verso imprese controllanti esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	1.593.448,00	come da riconciliazione debiti/crediti
Classe delle elisioni delle operazioni infragruppo	6	Elisione operazioni infragruppo CREDITI-DEBITI e COSTI-RICAVI - Azienda Speciale Frosinone Formazione e Lavoro - 2023	Provincia di Frosinone	A_SPP_D4d	Debiti per trasferimenti e contributi: imprese partecipate	1.593.448,00	0,00	come da riconciliazione debiti/crediti
Classe delle elisioni delle operazioni infragruppo	6	Elisione operazioni infragruppo CREDITI-DEBITI e COSTI-RICAVI - Azienda Speciale Frosinone Formazione e Lavoro - 2023	Provincia di Frosinone	A_CE_B12a	Trasferimenti correnti	0,00	2.891.929,00	
Classe delle elisioni patrimoniali	7	Elisione patrimoniale - Azienda Speciale Frosinone Formazione e Lavoro - 2023	FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	CC_SPP_AVIII	Utili (perdite) portati a nuovo	69.570,00	0,00	
Classe delle elisioni patrimoniali	7	Elisione patrimoniale - Azienda Speciale Frosinone Formazione e Lavoro - 2023	FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	CC_SPP_AI	Capitale sociale	10.000,00	0,00	
Classe delle elisioni patrimoniali	7	Elisione patrimoniale - Azienda Speciale Frosinone Formazione e Lavoro - 2023	FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	CC_SPP_AVII13	Varie altre riserve	496.328,00	0,00	
Classe delle elisioni patrimoniali	7	Elisione patrimoniale - Azienda Speciale Frosinone Formazione e Lavoro - 2023	Provincia di Frosinone	A_SPA_BIV1a	Partecipazioni in: imprese controllate	0,00	10.000,00	
Classe delle elisioni patrimoniali	7	Elisione patrimoniale - Azienda Speciale Frosinone Formazione e Lavoro - 2023	Provincia di Frosinone	A_SPP_Alle	Altre riserve indisponibili	0,00	565.898,00	differenza annullamento partecipazione - per compensazione del patrimonio netto con Azienda Speciale Frosinone Formazione e Lavoro
Classe delle elisioni delle operazioni infragruppo	10	Elisione operazioni infragruppo CREDITI-DEBITI - COSTI-RICAVI - A.P.E.F. S.R.L. - 2023	AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA FROSINONE S.R.L.	CC_SPA_CII1a	Crediti: verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	47.910,00	
Classe delle elisioni delle operazioni infragruppo	10	Elisione operazioni infragruppo CREDITI-DEBITI - COSTI-RICAVI - A.P.E.F. S.R.L. - 2023	AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA FROSINONE S.R.L.	CC_CE_A1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.121.157,00	0,00	
Classe delle elisioni delle operazioni infragruppo	10	Elisione operazioni infragruppo CREDITI-DEBITI - COSTI-RICAVI - A.P.E.F. S.R.L. - 2023	Provincia di Frosinone	A_SPP_D2	Debiti verso fornitori	47.910,00	0,00	
Classe delle elisioni delle operazioni infragruppo	10	Elisione operazioni infragruppo CREDITI-DEBITI - COSTI-RICAVI - A.P.E.F. S.R.L. - 2023	Provincia di Frosinone	A_CE_B10	Prestazioni di servizi	0,00	3.121.157,00	
Classe delle elisioni patrimoniali	11	Elisione patrimoniale - APEF SRL 2023	AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA FROSINONE S.R.L.	CC_SPP_AVIII	Utili (perdite) portati a nuovo	35.452,00	0,00	
Classe delle elisioni patrimoniali	11	Elisione patrimoniale - APEF SRL 2023	AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA FROSINONE S.R.L.	CC_SPP_AIV	Riserva legale	7.035,00	0,00	
Classe delle elisioni patrimoniali	11	Elisione patrimoniale - APEF SRL 2023	AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA FROSINONE S.R.L.	CC_SPP_AI	Capitale sociale	11.611,00	0,00	
Classe delle elisioni patrimoniali	11	Elisione patrimoniale - APEF SRL 2023	AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA FROSINONE S.R.L.	CC_SPP_AVII13	Varie altre riserve	133.668,00	0,00	

Classe delle elisioni patrimoniali	11	Elisione patrimoniale - APEF SRL 2023	Provincia di Frosinone	A_SPP_Alle	Altre riserve indisponibili	0,00	176.155,00	differenza annullamento partecipazione - per compensazione del patrimonio netto con APEF SRL
Classe delle elisioni patrimoniali	11	Elisione patrimoniale - APEF SRL 2023	Provincia di Frosinone	A_SPA_BIV1a	Partecipazioni in: imprese controllate	0,00	11.611,00	
Altre scritture di consolidamento	12	Risultato d'esercizio consolidato 2023 - risultato di gruppo	Provincia di Frosinone	QUAD_CE	Quadratura CE	473.969,35	0,00	
Altre scritture di consolidamento	12	Risultato d'esercizio consolidato 2023 - risultato di gruppo	Provincia di Frosinone	A_CE_29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	0,00	473.969,35	

2.7 La redazione del bilancio consolidato e la differenza di consolidamento

In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 "Il Bilancio Consolidato", per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Organismo Partecipato	Metodo di consolidamento	Valore partecipazione	Valore Patrimonio Netto (da bilancio della società)	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	Differenza di consolidamento
AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA FROSINONE S.R.L.	Società controllata in modo indipendente soggetta al sistema di consolidamento integrale	11.611,00	187.766,00	0	-176.155,00
FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	Società controllata in modo indipendente soggetta al sistema di consolidamento integrale	10.000,00	575.898,00	0	-565.898,00

2.8 Crediti e debiti superiori ai cinque anni

Crediti > 5 anni				
Ente / Azienda / Società	Valore Crediti Complessivi	Valore > 5 anni	Valore Consolidato	
AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA FROSINONE S.R.L.	1.163.412,00	0	1.115.502,00	
Provincia di Frosinone	81.971.020,38		81.971.020,38	
FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	4.985.636,00	0	3.392.188,00	

Debiti > 5 anni				
Ente / Azienda / Società	Valore Debiti Complessivi	Valore > 5 anni	Valore Consolidato	
AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA FROSINONE S.R.L.	1.350.420,00	0	1.350.420,00	
Provincia di Frosinone	95.022.252,09		93.380.894,09	
FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	1.326.933,00	0	1.326.933,00	

Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento

Ente / Azienda / Società	Valore Garanzia	Note
AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA FROSINONE S.R.L.	0	Non esistono debiti assistiti da garanzie reali
Provincia di Frosinone	0	Non esistono debiti assistiti da garanzie reali
FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	0	Non esistono debiti assistiti da garanzie reali

2.9 Ratei e risconti*Ratei e Risconti*

Ente / Società	Ratei Attivi 2023	Ratei Attivi 2022	Valore Consolidato
AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA FROSINONE S.R.L.	311.041,00	0,00	311.041,00
Provincia di Frosinone	0,00	0,00	0,00
FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	0,00	0,00	0,00

Ente / Società	Risconti Attivi 2023	Risconti Attivi 2022	Valore Consolidato
AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA FROSINONE S.R.L.	0,00	0,00	0,00
Provincia di Frosinone	256.808,99	367.709,58	256.808,99
FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	35.070,00	0,00	35.070,00

Ente / Società	Ratei Passivi 2023	Ratei Passivi 2022	Valore Consolidato
AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA FROSINONE S.R.L.	1.675,00	0,00	1.675,00
Provincia di Frosinone	0,00	0,00	0,00
FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	0,00	0,00	0,00

Ente / Società	Risconti Passivi 2023	Risconti Passivi 2022	Valore Consolidato
AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA FROSINONE S.R.L.	0,00	0,00	0,00
Provincia di Frosinone	56.893.935,98	19.781.638,76	56.893.935,98
FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	2.556.552,00	0,00	2.556.552,00

Altri accantonamenti

Ente / Società	Altri accantonamenti 2023	Altri accantonamenti 2022	Valore Consolidato
AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA FROSINONE S.R.L.	0,00	0,00	0,00
Provincia di Frosinone	609.227,64	1.668.674,95	609.227,64
FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	586.886,00	0,00	586.886,00

L'importo delle prime due colonne di tutte le tabelle è quello originale dei Bilanci di ogni Società o Ente facenti parte del perimetro di consolidamento.

2.10 Proventi Interessi e Altri oneri finanziari

Proventi finanziari

Ente / Società	Proventi finanziari 2023	Proventi finanziari 2022	Valore Consolidato
AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA FROSINONE S.R.L.	0,00	0,00	0,00
Provincia di Frosinone	5.878,41	123,66	5.878,41
FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	56,00	0,00	56,00

L'importo delle prime due colonne è quello originale dei Bilanci di ogni società o Ente.

Interessi e altri oneri finanziari

Ente / Società	Interessi e altri oneri finanziari 2023	Interessi e altri oneri finanziari 2022	Valore Consolidato
AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA FROSINONE S.R.L.	2.668,00	0,00	2.668,00
Provincia di Frosinone	3.111.178,74	3.168.097,17	3.111.178,74
FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	2.075,00	0,00	2.075,00

L'importo delle prime quattro colonne è quello originale dei Bilanci di ogni società o Ente facenti parte del perimetro di consolidamento. Come si rileva la quota maggiore è rappresentata dall'Ente capofila Provincia di Frosinone.

2.11 Gestione straordinaria

Proventi straordinari

Ente / Società	Proventi straordinari 2023	Proventi straordinari 2022	Valore Consolidato
Provincia di Frosinone	9.810.131,04	5.165.880,29	9.810.131,04

Oneri straordinari

Ente / Società	Oneri straordinari 2023	Oneri straordinari 2022	Valore Consolidato
Provincia di Frosinone	9.830.896,63	17.209.397,56	9.830.896,63

2.12 Compensi di amministratori e sindaci

Non si ravvisa alcuna situazione di rilievo a riguardo.

2.13 Strumenti finanziari derivati

Nell'ambito del Gruppo Amministrazione Pubblica e con riferimento quindi ai singoli soggetti che ne fanno parte, non si ravvisa la presenza di strumenti finanziari derivati.